

Estratto ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)

Si fa riferimento alle pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e riconducibili alle tipologie di patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF (“**Pattuizioni Parasociali**”) contenute nell’accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) sottoscritto in data 26 luglio 2019 tra TIM S.p.A. (“**TIM**”), Vodafone Europe B.V. (“**VOD EU**”), Vodafone Italia S.p.A. (“**VOD ITA**”) e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Inwit**” o la “**Società**”), volto a disciplinare i termini e le condizioni di un’operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata al consolidamento in Inwit della proprietà delle infrastrutture passive di rete di VOD ITA attraverso: (i) la scissione da VOD ITA a VOD Towers (come infra definita) del ramo “**tower**”; (ii) l’acquisto del 43,4% del capitale sociale di Vodafone Towers (come infra definita) da parte di Inwit; (iii) la fusione per incorporazione di Vodafone Towers (come infra definita) in Inwit (la “**Fusione**”); (iv) l’adozione di un nuovo statuto di Inwit a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (la “**Data di Efficacia**”); nonché (v) la sottoscrizione di un patto parasociale tra TIM e VOD EU (il “**Patto**”) e di taluni accordi di natura commerciale tra Inwit e, rispettivamente, TIM e VOD ITA, che diverranno efficaci a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione (l’“**Operazione**”).

Al riguardo, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che in virtù di quanto previsto nell’Accordo Quadro (a) in data 5 agosto 2019 VOD EU ha costituito Vodafone Towers S.r.l. (“**Vodafone Towers**”), e (b) in data 18 novembre 2019, TIM, VOD EU, VOD ITA, Inwit e Vodafone Towers hanno sottoscritto un atto di adesione e modificativo dell’Accordo Quadro (l’“**Atto di Adesione e Modifica**”) ai sensi del quale (x) Vodafone Towers ha aderito irrevocabilmente e incondizionatamente alle pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro e (y) sono state apportate alcune modifiche, inter alia, alle Pattuizioni Parasociali dell’Accordo Quadro.

Si rammenta che le Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo Quadro, funzionali all’esecuzione dell’Operazione, hanno a oggetto tutte le n. 360.200.000 azioni della Società detenute da TIM alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che rappresentano il 60,033% circa del capitale sociale di Inwit.

Si precisa che l’Atto di Adesione e Modifica non ha apportato variazioni al Patto avente ad oggetto le azioni di Inwit detenute da TIM e VOD EU post-Fusione, contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF, allegato all’Accordo Quadro la cui efficacia decorrerà dalla Data di Efficacia, di cui è stata data pubblicità ai sensi dell’art. 122 TUF contestualmente alla comunicazione dell’Accordo Quadro.

Per ulteriori informazioni in merito alle Pattuizioni Parasociali (così come modificate dall’Atto di Adesione e Modificativo) si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito internet della Società, <https://www.inwit.it/it/governance> nella sezione “Informativa Societaria”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato oneinfo all’indirizzo www.1info.it.